

Buon giorno a tutti.

Quale operatore della pubblica amministrazione ed in particolare del servizio di notificazioni del comune di Cesena, e in qualità di membro esecutivo di A.N.N.A., colgo l'occasione per porre alcune questioni in questa sede, questioni che si sono recentemente proposte nel settore in cui opero ed operano i diversi colleghi qui presenti, in merito alla realizzazione pratica delle operazioni di notifica connesse all'utilizzo della Posta elettronica certificata.

In verità anche se ci troviamo sempre più insistentemente a considerare le questioni inerenti l'informatizzazione della P.A. in questi ultimi anni, la spinta all'automazione e semplificazione della sua attività non è poi così recente. Non si è manifestata solo nel nuovo secolo, e non solo con la P.E.C., anche se uno dei provvedimenti di maggior impulso lo abbiamo avuto con la emanazione del DPR 445/2000 che ha dettato nuove disposizioni in materia di documentazione amministrativa e ha introdotto la definizione di documento informatico oltre a regolarne i vari aspetti di validità ed efficacia sia in relazione alla sua produzione ma anche alla sua trasmissione.

Nonostante questo impulso normativo sulla via dell'informatizzazione della P.A. abbiamo però assistito ad una sostanziale stasi, senza significative implementazioni in questa nuova sfida che invece oggi la P.A. è chiamata a fronteggiare.

L'ulteriore passo che il legislatore ha intrapreso sul solco già tracciato dal DPR 445/2000 è stata come ben sapete, l'adozione del Codice dell'amministrazione digitale ad opera del D.lgs 82/2005. Grazie a queste nuove disposizioni legislative l'intento riformatore ha subito una ulteriore accelerazione che evidentemente andava ricalibrata poiché il D.lgs 235/2010 ha apportato significative modifiche al C.A.D.

Oggi quindi dovremmo avere uno strumento affidabile a cui fare riferimento in materia di documento informatico e ci aspetteremmo che tutte le PP.AA. si rifacessero a queste norme.

C'è da dire tuttavia, come avevo già sottolineato nella premessa di questo intervento, che alcune disposizioni legislative in materia di automatizzazione e semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione precorrono il DPR 445/2000 e il D.lgs 82/2005 e nonostante il dpr in questione sia stato modificato dal C.A.D. onde evitare norme ridondanti su aspetti inerenti la

gestione informatica del documento amministrativo, abrogandone diversi articoli, ciò non è avvenuto con altre norme precedenti, la cui sussistenza può consentire il ricorso ad alcune modalità di gestione ed invio della documentazione non in linea con le indicazioni del codice dell'amministrazione digitale.

Mi riferisco a titolo esemplificativo all'art. 6-quater del D.L. 6/1991 che in merito alle modalità di uso dei sistemi informatici consente l'immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché l'emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, con l'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione e trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento riprodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso il contenuto del documento è valido sino a querela di falso.

Altra norma che ripropone lo stesso approccio in relazione alla emanazione di atti amministrativi e alla loro riproduzione e trasmissione mediante sistemi informatici e telematici è l'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Più recentemente la normativa inerente la notificazione di atti tramite il sistema postale, ha consentito con l'art. 3 della legge 890/1982 modificato ad opera del D.L. 35/2005, all'ufficiale giudiziario che si avvalga di strumenti telematici, di sostituire la propria sottoscrizione con l'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema informatizzato, del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.

La sopravvivenza di tali norme, penso che così si possa definire e la refrattarietà alle innovazioni che spesso affligge la P.A. crea alcuni dubbi collegati all'attività quotidiana dell'operatore del settore, mi riferisco all'agente notificatore ed in particolare al messo comunale.

Oggi lo strumento privilegiato, individuato dal legislatore per la trasmissione di atti tra le pubbliche amministrazioni è senz'altro la posta elettronica certificata.

Tale sistema può configurarsi sia direttamente come notificazione quando si attua fra pubblica amministrazione e cittadino vedi l'art. 48 del CAD, sia come semplice trasmissione di un atto al soggetto che dovrà successivamente notificarlo ad un destinatario non munito di PEC come consentito dall'art. 137 cpc, 3° comma.

In ambedue i casi si pone il problema relativo alle garanzie di autenticità del documento da notificarsi.

Ci si chiede, infatti, se lo stesso vada comunque dotato di firma digitale o se invece siano possibili forme semplificate di invio in analogia a quanto già avviene nel mondo “cartaceo” dove spesso gli atti giungono privi di sottoscrizione autografa, legittimamente omessa in virtù di norme di legge quali quelle testè citate, cioè l’art. 3 del D.lgs. 39/1993 o l’art. 6-quater del D.L. 6/1991.

Tanto più che per l’art. 47 del CAD *“la trasmissione tramite PEC consente la verifica della provenienza e quindi la validità ai fini del procedimento amministrativo di tale trasmissione”*.

D’altro canto il messo comunale che riceve l’atto da notificarsi a destinatario sprovvisto di PEC, deve trasporre su carta il documento attestandone la conformità all’originale informatico come previsto dall’art. 137 cpc, e ci si chiede se ciò sia fattibile quando l’atto non sia firmato digitalmente, specialmente in considerazione del fatto che l’art. 20 del DPR 445/2000 prevede che le copie informatiche di atti analogici abbiano lo stesso valore dei documenti da cui sono tratti se ad essi è associata una firma digitale e tanto più perché in analogia, il funzionario autorizzato all’apposizione della dichiarazione di conformità del documento cartaceo, ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, non si sognerebbe di adempiervi se non in possesso del documento riportante la firma autografa del suo sottoscrittore.

A questo proposito dunque, le norme paiono confondere la certezza sulla provenienza del documento, indubbiamente garantita dal sistema di trasmissione tramite pec, con la certezza sull’autenticità del documento stesso, garantita senza alcun dubbio dalla sua sottoscrizione con firma digitale, equiparato alla sottoscrizione autografa.

L’impulso all’utilizzo dello strumento informatico impresso dall’art. 32 della legge 69/2009 che ha riconosciuto validità legale alla pubblicazione degli atti, sui siti delle pubbliche amministrazioni obbligate, ha incentivato già da gennaio 2011 gli enti pubblici ad utilizzare la PEC quale veicolo idoneo al trasporto telematico del documento informatico e tale implementazione ha parallelamente stimolato il ricorso a questo strumento per l’invio dell’atto da notificare.

Oggi infatti è sempre più frequente che il messo comunale debba gestire il documento informatico, sia perché spesso è addetto alla pubblicazione on-line ma anche perché stanno sempre più crescendo gli enti che sfruttano questa

tecnologia. Questo lo posso dire non solo perché operatore del settore, ma anche in qualità di moderatore del forum di A.N.N.A., osservatorio privilegiato a cui accedono quotidianamente i colleghi di Italia che necessitano di un ausilio tecnico alla loro attività istituzionale di agenti notificatori e che in base ai quesiti formulati ci consente di avere un quadro delle problematiche più sentite.

Quello dunque che auspico è che dal convegno di oggi possano scaturire suggerimenti utili a risolvere i dubbi che l'attuale legislazione sembra consentire e comunque a delineare più chiaramente il quadro normativo di riferimento anche nell'ottica di un ulteriore intervento del legislatore che ricomponga più organicamente la materia anche mediante l'abrogazione di norme obsolete.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Asirelli Corrado

Coord. Messi Comunali del Comune di Cesena FC